	Comune di Motta Visconti	Numero 35	Data 30/05/2022	Prot.

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE) -INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX D.L. N. 179/2012 E D. LGS. 50/2016 ART. 192, COMMA 2

Originale

Seduta Straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2022 addì 30 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	*Qualifica*	*Presente*
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere	SI
CASU FEDERICA	Consigliere	SI
RANZINI GIUSEPPE C.	Consigliere	SI
DOLDI ALBERTO	Consigliere_Ass	SI
PIZZARELLI AGOSTINO	Consigliere_Ass	SI
CHIERICO LAURA	Consigliere	SI
BURATTI LARA	Consigliere	SI
DE GIOVANNI ANGELO	Consigliere	SI
MALDIFASSI NICOLO'	Consigliere	AG
MORICI LEONARDO	Consigliere	SI
PEA LORIS	Consigliere	AG

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE) - INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX D.L. N. 179/2012 E D. LGS. 50/2016 ART. 192, COMMA 2

Il Sindaco dà lettura del punto 6) iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: "Affidamento in house del servizio per la gestione amministrativa della TARIP (Tariffa rifiuti puntuale) – Indirizzi del Consiglio comunale e approvazione della Relazione illustrativa ex D.L. n. 179/2012 e D.Lgs. n. 50/2016 art. 192, comma 2".

L'Assessore Galati relaziona sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;

- il Reg. CE n. 1370/2007;

- l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., il quale al comma 20 dispone "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante";*

- l'art. 13 comma 25 bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, che dispone l'invio della suddetta relazione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

- il D.Lgs. n. 175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* ove, all'art. 16, è disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- il D.Lgs. n. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* ed in particolare gli artt. 5 e 192, i quali disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell'*in house providing;*

- lo Statuto del Comune di Motta Visconti;

- Il Regolamento di contabilità vigente;

- la propria delibera n. 18 del 30/03/2022, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, e successive variazioni, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsa bili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

- la propria delibera n. 19 del 30/03/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Premesso:

- attualmente questo ente gestisce le sue entrate tributarie e patrimoniali attraverso il proprio Ufficio Tributi, delegando all'esterno solo le attività di riscossione coattiva, affidate attualmente alla società ICA – Imposte Comunali ed Affini;

- l'ufficio comunale opera però da diverso tempo in estrema carenza di personale . Ciò implica la carente gestione di alcune delle innumerevoli attività ordinarie e straordinarie legate ai tributi, quali l'IMU e la TARI che nel caso del comune di Motta Visconti rappresentano una quota molto rilevante delle entrate correnti. Il personale addetto deve perciò essere dedicato interamente e costantemente alle operazioni di inserimento, aggiornamento, invio e ricezione dei dati relativi all'anagrafe tributaria, sia per quanto riguarda i soggetti che gli oggetti passivi. A ciò si aggiungono le complesse attività di monitoraggio, rendicontazione, emissione degli avvisi di accertamento e gestione del contenzioso tributario;

Considerato:

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;

- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo *(in house providing)*, a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);

- che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti *in house providing*, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente:

a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;
c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;
d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che "*al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione"*;

- che il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- che il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell’*in house providing;*

- che, in particolare, l’art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ”*ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

- che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento dei servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell’ente affidante”;*

- che la relazione richiamata al citato art. 34 dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- che la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Gui da n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla GU. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l’iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “*in house*”;

Dato atto:

- che A.M.A.G.A. s.p.a. (Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali s.p.a) è società a totale partecipazione pubblica che opera in house per la realizzazione di attività di produzione dei servizi sia a rilevanza economica che di tipo strumentale;

- che gli organi di amministrazione e controllo all’interno della società sono espressione degli enti affidanti;

- che lo Statuto di A.M.A.G.A s.p.a. è adeguato alle norme in materia di *in house providing,* in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni della società, nonché la

soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Livorno, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dall'Ente;

- che in precedenza, a rafforzamento del controllo analogo è stata approvata la delibera C.C. n. 10 del 23 marzo 2022 recante: "Approvazione modifiche della vigente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA s.p.a.".

- che A.M.A.G.A. s.p.a. può operare mediante affidamenti diretti di servizi strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);
- che A.M.A.G.A. s.p.a. possiede professionalità e comprovate competenze tecniche in ragione delle quali si riscontra la rispondenza ai principi generali definiti dal nuovo Codice dei contratti all'art. 192, comma 2, in materia di affidamento diretto "in house providing",

ed in particolare:

- che le competenze sopra descritte rendono pertanto possibile l'affidamento del servizio della gestione amministrativa della T.A.R.I.P. in house, ipotizzando gestione snella ed efficiente della stessa
- che A.M.A.G.A. s.p.a. ha analizzato favorevolmente la possibilità di acquisire la gestione del servizio presentando un'offerta dalla quale si evince l'opportunità gestionale della scelta;

- che il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), e la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente provvedimento (Allegato n. 1) a formarne parte integrante, i cui contenuti aderiscono pienamente alle disposizioni di legge;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso:

- di condividere integralmente i contenuti e le analisi della relazione tecnica che il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato ai sensi dell'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), nonché ai fini della valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente provvedimento (Allegato 1) a formarne parte integrante, i cui contenuti aderiscono pienamente alle disposizioni di legge;

- di esprimere pertanto indirizzo positivo - per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto - in merito all'affidamento del servizio di gestione amministrativa della T.A.R.I.P. ad A.M.A.G.A. s.p.a. in regime di *in house providing* per la durata di anni cinque a partire dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2027;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000

e s.m.i.;

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri De Giovanni e Morici), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

2. Di approvare la Relazione che il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato ai sensi dell'art. 34, comma 20, del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012 (convertito con Legge 17/12/2012, n. 221), nonché ai fini della valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, allegata al presente provvedimento (all. n. 1) a formarne parte integrante, i cui contenuti aderiscono pienamente alle disposizioni di legge;

3. Di esprimere, pertanto, indirizzo positivo in merito all'affidamento del servizio di gestione amministrativa della TARIP (Tariffa rifiuti puntuale) in regime di *in house providing* ad A.M.A.G.A. s.p.a. per la durata di anni cinque a decorrere dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2027;

4. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente della predetta Relazione e di trasmetterne copia all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla normativa vigente;

5. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario, l'adozione dell'atto di affidamento del servizio e la conseguente stipula del Contratto di servizio, nonché di ogni altro adempimento necessario per addivenire al perfezionamento dell'affidamento;

6. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri De Giovanni e Morici), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 22,46 si allontanano i Sigg.ri Ciarletta e Pioltini.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.

Pareri

Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 39**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARIP (TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE) -INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX D.L. N. 179/2012 E D. LGS. 50/2016 ART. 192, COMMA 2**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 09/05/2022

Il Responsabile di Settore

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 09/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
DE-GIULI PRIMO PAOLO	DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO in data 10/06/2022
De-Giuli Primo Paolo in data 10/06/2022